



## AUMENTO DELLE PENSIONI

Nella sua ultima riunione, il Forum dei Pensionati ha ritenuto negativo il recente accordo sulle pensioni stabilito tra Governo e parti sociali.

Disattendendo i principi sanciti dalla sentenza n. 30/2004 della Corte Costituzionale, nessun elemento nuovo è stato introdotto per recuperare, nonché arrestare la perdita del potere d'acquisto delle pensioni stesse.

Il Forum ha pertanto deciso di predisporre una propria proposta di legge che tenga conto delle linee guida del documento rivendicativo a suo tempo elaborato.

Nella prossima riunione, già fissata per il 03 settembre p.v., saranno decisi gli aspetti organizzativi per l'inizio della raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge.

Questo il testo:

### **PROPOSTA DI LEGGE** **Disposizioni in materia previdenziale**

#### **Articolo 1**

A decorrere dalla data del 01 gennaio 2008, le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono rivalutate nella misura del 1,50 % per ogni anno maturato dalla data di origine delle stesse.

#### **Articolo 2**

Le pensioni attribuite al personale di cui all'articolo 1, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, sono rivalutate dalla data del 1° gennaio 2009 sulla base dell'indice annuale delle retribuzioni contrattuali stabilito dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### **Articolo 3**

Le pensioni erogate con il meccanismo di cui all'articolo 2 sono rivalutate, con effetto giuridico ed economico, applicando il medesimo indice in misura intera sull'importo complessivo della pensione.

#### **Articolo 4**

Il Governo provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposito provvedimento per la separazione contabile tra prestazioni previdenziali e assistenziali nel rispetto della legge 09 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

#### **Articolo 5**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario per le necessità di cui all'articolo 1;
- b) mediante l'iscrizione nei singoli esercizi finanziari per le necessità di cui all'articolo 2

#### **Articolo 6**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma 26.07.2007